

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Prescrizioni presuntive e scritture contabili

Le prescrizioni presuntive operano anche in favore di un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella attinente ai requisiti di forma dei contratti.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.5.2014, n. 9930

...omissis...

Queste le ragioni.

4. Nel motivare il suo convincimento ha osservato il giudice di merito che, a norma dell'art. 2959 cod. civ., per rendere inefficace l'eccezione di prescrizione presuntiva,

l'ammissione che l'obbligazione non è stata estinta deve essere fatta nel giudizio in cui il credito asseritamente prescritto è azionato.

Nella fattispecie siffatta ammissione era contenuta in una lettera in data 31 gennaio 2007 del Fasulo, che all'epoca già non aveva più la rappresentanza legale della società, per essere stato revocato dalla carica di amministratore. In ogni caso non si trattava di ammissione fatta in giudizio.

Peraltro tale ammissione, in quanto non proveniente dal preteso obbligato, neppure costituiva valido atto interruttivo della prescrizione. Né infine poteva attribuirsi siffatto valore alla lettera in data 4 ottobre 2005, a firma dell'amministratore giudiziario della società, posto che nella stessa la scrivente si era limitata ad affermare di non essere a conoscenza della esistenza del credito.

5. Di tale valutazione si duole l'impugnante che, con il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione, per omesso esame di un punto decisivo della controversia, *ex art.* 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che la prescrizione presuntiva non opera in

Ric. 2012 n. 21685 sez. M3 - ud. 27-03-2014

-3-

presenza di un credito che deve trovare sistematico riscontro in atti scritti quali, nella fattispecie, le scritture contabili della società.

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2937, 2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., 111 della Costituzione e 112 cod. proc. civ., *ex art.* 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il decidente considerato che l'ammissione anche implicita della esistenza del credito importa rinuncia alla possibilità di potersi successivamente avvalere della eccezione di prescrizione presuntiva.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., e 111 della Costituzione, *ex art.* 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere il decidente applicato la prescrizione presuntiva, malgrado il riconoscimento dell'amministratore giudiziario di Ecosud in data 4 ottobre 2005, della *inesistenza* del creditore Russo, riconoscimento che necessariamente implicava il mancato pagamento del debito.

Con il quarto mezzo, prospettando violazione degli artt. 112, 190 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2937, 2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., l'impugnante si duole perché la Corte d'appello, pur avendo attribuito alla predetta lettera, in data 4 ottobre 2005, valore di ammissione implicita della esistenza del credito, non aveva ritenuto la prescrizione interrotta e rinunciata.

6. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono destituite di fondamento.

È assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l'ammissione di non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta (confr. Cass. civ. 23 luglio 2012, n. 12771), l'ammissione, per essere giuridicamente rilevante e

Ric. 2012 n. 21685 sez. M3 - ud. 27-03-2014

-4-

determinare, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. il rigetto dell'eccezione, deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di atto interruttivo della prescrizione, *ex* art. 2944 cod. civ. (confr. Cass. civ. 12 giugno 2012, n. 9509; Cass. civ. 21 giugno 2010, n. 14927).

A ciò aggiungasi che le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermate del contenuto sostanziale dell'eccezione (confr. Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7800).

7. L'applicazione al caso di specie degli esposti principi, ai quali si intende dare continuità, comporta che:

- a) non essendo stata – la pretesa ammissione della mancata estinzione del credito – resa in giudizio, la stessa è, in ogni caso, inidonea a neutralizzare l'eccezione di prescrizione presuntiva;
- b) l'assunto secondo cui l'istituto non opererebbe in presenza di un credito che deve trovare *riscontro in atti scritti* è fuorviante. Se è ben vero, infatti, che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (confr. Cass. civ. 4 luglio 2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio 1995, n. 1304), delle stesse si può tuttavia sicuramente avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti. E tanto a tacere della assoluta novità della questione;
- c) la valutazione del giudice di merito in ordine alla inidoneità della lettera dell'amministratore giudiziario a interrompere la prescrizione è

Ric. 2012 n. 21685 sez. M3 - ud. 27-03-2014
-5-

corretta sul piano logico e giuridico. È sufficiente al riguardo ricordare che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e cioè da una condotta che è l'esatto opposto della mera comunicazione di non essere a conoscenza di un credito.

In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto?.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

A integrazione delle stesse sembra opportuno qui ulteriormente ribadire che, ai fini della neutralizzazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è giuridicamente del tutto irrilevante la pretesa ammissione contenuta nella lettera in data 31 gennaio 2007 del signor Fabio Fasulo, e tanto, a tacer d'altro, perché lo stesso non era più, all'epoca, legale rappresentante della società.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014.

Il Presidente

Dott. Mario Finocchiaro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 8 MAG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Ric. 2012 n. 21685 sez. M3 - ud. 27-03-2014

-6-